

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 8

- OGGETTO:** Problematiche emerse nel corso dell'avanzamento a scelta del 1° e 2° corso Sergenti.
- Il CO.CE.R. A.M.:**
- VISTI:** gli articoli n. 1050, comma 3, e n. 1273, comma, 2 lett. A del D.Lgs. 66/2010;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 2552 (allegato "D" al foglio Prot. n. M_D GMIL0 II 5 2 0405153 del 03/10/2011) del 26/09/2011;
- VISTE:** le Circolari Prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 5 2 0339265 16/12/2013 (1^ valutazione), Prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 5 2 0339268 16/12/2013 (2^ valutazione), Prot. n. M_D GMIL2VDG II 5 2 2013/0341911 del 18/12/2013 (promozione totale ordine di ruolo Q.A. 2011);
- VISTI:** gli annuari Sott.li A.M. ruolo 2006, 2011 e 2012;
- PRESO ATTO:** delle molteplici segnalazioni pervenute dal personale interessato;
- CONSTATATO:** che con il succitato Decreto Dirigenziale n. 2552 (allegato "D" al foglio Prot. n. M_D GMIL0.II.5.2.0405153 del 03/10/2011) del 26/09/2011 è stato disposto come e chi ammettere alla formazione dell'aliquota di valutazione riferita al 31/12/2011; Che dagli annuari ufficiali pubblicati 2006, 2011 e 2012 (sott.li A.M.), si evince che tutti i promossi nel Q.A. 2011 sono appartenenti agli stessi 1° e 2° C.so Sergenti e non provenienti da nuovi C.si (es. 3°); Che da una attenta analisi degli annuari, è emerso che i 5 Militari sotto menzionati, promossi in "1^ valutazione" sono stati inseriti nel Q.A. 2011 con caratteristiche diverse. In considerazione di quanto premesso, di seguito vengono rappresentate le motivazioni, rispettivamente elencate in ordine di ruolo (vedi Circolare Prot. n. M_D GMIL2VDG II 5 2 2013/0341911 del 18/12/2013):
- 1° caso** A7189... (appartenente al 1° C.so) giudicato "non idoneo" Q.A. 2010;
- 2° caso** A7227... (appartenente al 1° C.so) nell'avanzamento da Serg. a Serg. Magg. giudicato "non idoneo" Q.A. 2003 con conseguente scivolo di un anno e perdita di anzianità assoluta 2003, nuova 27/05/2004;
- 3° caso** A7108... (appartenente al 2° C.so) giudicato "non idoneo" Q.A. 2010;
- 4° caso** A7315... (appartenente al 2° C.so) nell'avanzamento da Serg. a Serg. Magg. giudicato "non idoneo" Q.A. 2003 con conseguente scivolo di un anno e perdita di anzianità assoluta 2003, nuova 23/11/2004;
- 5° caso** A7312... (appartenente al 2° C.so) nell'avanzamento da Serg. a Serg. Magg. giudicato "non idoneo" Q.A. 2003 con conseguente scivolo di un anno e perdita di anzianità assoluta 2003, nuova 23/11/2004;
- OSSERVA:** tutti i valutati del Q.A. 2011 sono appartenenti esclusivamente al 1° e 2° C.so, 224 S.M. avevano i requisiti all'avanzamento a partire già dal Q.A. 2010 (idoneità e 7 anni nel grado come anz. Giuridica), mentre i 5 S.M. mancavano nel 2010 di uno dei due requisiti principali. La legge sull'avanzamento a scelta prevede che i promossi in prima valutazione, vadano a collocarsi davanti alla seconda scelta 1^ e 2^ metà (comunemente chiamata 3^ scelta), ma ciò dovrebbe essere riferito al personale che provenga da nuovi corsi e con condizioni di "idoneità" perpetua e continua all'atto delle promozioni di progressione carriera, fondamentalmente quindi un principio giusto;
- CONSIDERATO:** che per i 5 promossi in 1^ valutazione 2011 emerge che non si tratta di personale di nuova effettiva valutazione, bensì di personale già valutato che sia nel passaggio da SE. a SM. che da S.M. a S.M.C., anche in passato è stato oggetto, per vari motivi, ad uno scivolo giuridico di anzianità e perdita dei requisiti fondamentali che condizionano la possibilità di essere valutati con le tempistiche originali per il successivo avanzamento di grado;

- VALUTATO:** che da ciò non dovrebbero scaturirne vantaggi rispetto alle dinamiche di progressione gerarchica dei paritetici che seppur promossi in seconda e terza valutazione, in effetti, la causa derivante della promozione in 2ª valutazione è semplicemente il non essersi collocati utilmente nelle aliquote di promozione precedenti, pur avendo condizioni di idoneità accertata ed essendo privi di alcunché inadempienza. Di conseguenza la normativa rischia spesso di trascurare quello che l'applicazione di ogni benché minimo principio meritocratico andrebbe garantito;
- VERIFICATO:** inoltre per quanto riguarda i "non idonei" 2010 e valutati in 1ª valutazione, quindi nel 2011, dove il decreto dirigenziale n 2552 del 26/09/2011 prevedeva, al 31/12/2011 l'inserimento ai fini della promozione con riferimento all'aliquota di avanzamento dei Sergenti Maggiori non ammessi nel Q.A. 2010 per non idoneità all'Art. 1 lettera a) comma 3 (o periodo), testualmente: " *già valutati per il Q.A. 2010 e giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore*"; ne consegue che, da quanto esposto, alcuni dei promossi (dei 5 casi summenzionati) sono stati di fatto già valutati una volta e giudicati "non idonei" (pretermessi). Di conseguenza il giudicarli in 1ª valutazione è opinabile;
- EVIDENZIATO:** Che il **principio di meritocrazia**, nella procedura prevista di promozione ad avanzamento a scelta, trova fondamento in quanto, il privilegiare la 1ª valutazione dei **nuovi corsi** cosiddetti "più bravi" sulla 2ª e 3ª scelta (accodando queste ultime alla prima) è giusta.
- Il caso rappresentato, mostra personale che tecnicamente, per scivoli di anzianità giuridica dovuti a mancanze (disciplinari, penali, etc.) o assenze prolungate (aspettativa, etc.), che nel passato hanno dato luogo all'esclusione dalle aliquote di avanzamento in via definitiva, altrimenti considerati e apposti come riserva, è stato considerato come 1ª valutazione con effetti legislativi legati al posizionamento in ordine di Ruolo dando luogo a benefici paradossali su quel personale, che seppur idoneo e/o senza demeriti, semplicemente non è stato collocato in posizioni utili all'avanzamento nelle aliquote precedenti.
- Eventuali promozioni, attuali e/o future, condizionate da perdite di anzianità giuridica con relativo scivolo a successivi anni, trovano, paradossalmente beneficio nei riguardi di chi, seppur valutato per la seconda volta, non ha avuto problemi legati a procedimenti penali o disciplinari ed ancor di più magari su personale giudicato negli anni sempre eccellente;
- CONSIDERATO:** che tale dinamica darà luogo sistematicamente anche per le successive promozioni, a situazioni penalizzanti per quel personale, che non si collocherà "semplicemente" in posizione di aliquota utile ai fini della promozione in 1ª valutazione;
- APPURATO:** che dei 224 S.M. promossi, in effetti i penalizzati in questo caso sono solamente 140 militari del 1º Corso Sergenti;
- VISTO ALTRESI':** che PERSONIL con il foglio MD GMIL 882656 del 08.04.2014 ed altri, in risposta ad apposita istanza presentata dal personale interessato, ha confermato l'applicazione censurata nel merito da questo Consiglio,

DELIBERA

1. di informare il Capo di Stato Maggiore in merito al sentimento di perplessità del personale Sottufficiale sui meccanismi in premessa;
2. di chiedere al Capo di Stato Maggiore di porre in essere tutte le azioni utili nelle sedi opportune e con le Autorità competenti, affinché possa essere trovata una soluzione alla problematica esposta.

Presenti e votanti: N.º 7

La presente Delibera è stata approvata all'unanimità

Roma, 18 febbraio 2015

IL SEGRETARIO

(1º Av. Capo Sc. Alessandro GAGLIARDUCCI)

IL PRESIDENTE

(Col. Giovanni BOCCI)



Aeronautica Militare

Il Capo di Stato Maggiore

AI CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
SEZIONE A.M.

= S E D E =

OGGETTO: *Rappresentanza Militare - Risposta alla delibera n. 8 - verbale 121/2015/XI del COCER AM: "Problematiche emerse nel corso dell'avanzamento a scelta del 1° e 2° corso Sergenti".*

Riferimento: M_D ARM001 14664 20-02-2015.

Le procedure di avanzamento del personale militare sono state concepite allo scopo di garantire a ciascuno le stesse opportunità di vedere riconosciuta e premiata la propria professionalità. In tale ottica, l'avanzamento a scelta dei Sottufficiali prevede ulteriori possibilità di valutazione per coloro che in precedenza sono stati ritenuti non idonei dalla preposta Commissione. Nel merito osservo che, ai sensi dell'art. 1060 del C.O.M., i vari giudizi di avanzamento sono tra loro autonomi.

Diversamente, le cause di impedimento, esclusione o sospensione - di cui all'art. 1051 del C.O.M. - precludono l'avanzamento. Soltanto al venir meno delle predette cause ostative, infatti, gli interessati saranno inclusi nella prima aliquota di valutazione utile.

Posto, pertanto, che le attività e le funzioni devolute alle Commissioni di Avanzamento sono disciplinate nel dettaglio dalla normativa vigente, ritengo che la tematica esposta in delibera, in ragione della sua trasversalità, debba essere veicolata allo Stato Maggiore della Difesa per il tramite del COCER interforze.

Nel contempo, le competenti articolazioni dello S.M.A. - 1° Reparto rimangono disponibili a ricevere e valutare ogni proposta di modifica normativa che codesto Consiglio vorrà formulare.